

**1 Ambito di applicazione, offerta, conclusione del contratto**

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura ("CGV") si applicano a tutti i rapporti commerciali tra Von Roll Deutschland GmbH ("Fornitore") e i suoi clienti ("Acquirente"), se sono dichiarate applicabili nell'offerta o nella conferma d'ordine.
- 1.2 Le presenti CGV si applicano in maniera esclusiva. Eventuali condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o integrative dell'Acquirente diventano parte del contratto solo se e nella misura in cui il Fornitore ha espressamente dato il suo consenso per iscritto. Tale obbligo di consenso si applica in ogni caso, in particolare anche se il Fornitore esegue la Fornitura all'Acquirente senza riserva, essendo a conoscenza dei termini e delle condizioni dell'Acquirente.
- 1.3 Gli accordi individuali stipulati con l'Acquirente in singoli casi (inclusi accordi accessori, integrazioni e modifiche) hanno la precedenza sulle presenti CGV.
- 1.4 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti contraenti devono essere redatti per iscritto per essere validi. Fatta salva la forma di "lettera firmata personalmente" di cui alle clausole 7.3, 9.3, 9.4 e 11 la trasmissione di una dichiarazione leggibile via fax o e-mail, nella quale è indicata la persona del dichiarante, è considerata equivalente alla forma scritta prevista dalle presenti CGV.
- 1.5 Le offerte del Fornitore sono soggette a conferma e non vincolanti, a meno che il Fornitore non le abbia espressamente dichiarate vincolanti per iscritto. Le dichiarazioni di accettazione e gli ordini dell'Acquirente sono da considerarsi un'offerta contrattuale vincolante. Il Fornitore ha il diritto di accettare una tale offerta contrattuale entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. L'accettazione può essere dichiarata tramite conferma d'ordine scritta, tramite Fornitura o prestazione all'Acquirente. In quest'ultimo caso, la fattura sostituisce la conferma d'ordine.

**2 Fornitura e prestazione**

Le forniture e/o le prestazioni del Fornitore ("Fornitura") sono elencate in modo esaustivo nella conferma d'ordine o nell'offerta vincolante del Fornitore, compresi gli allegati o documenti richiamati mediante riferimento (ad es. specifiche del prodotto, standard tecnici). Supplementi, modifiche e accordi accessori diventano vincolanti solo previa conferma scritta da parte del Fornitore.

**3 Documentazione tecnica**

- 3.1 Le informazioni sulle caratteristiche dei prodotti contenute nelle descrizioni valide al momento della conclusione del contratto, quali schede tecniche, opuscoli e cataloghi, sono da considerarsi indicative e possono differire, a meno che il Fornitore non indichi espressamente per iscritto alcune caratteristiche dei prodotti come parte vincolante del contratto. Le informazioni inerenti possibili utilizzi dei prodotti sono fornite senza garanzia di alcun tipo. È responsabilità esclusiva dell'Acquirente verificare l'idoneità dei prodotti all'uso da lui previsto.
- 3.2 Il Fornitore si riserva tutti i diritti (compresi la proprietà, il diritto d'autore, il diritto di registrazione dei diritti di proprietà industriale e altri diritti) sui documenti relativi all'offerta e sui disegni, le informazioni, i campioni e i mezzi ausiliari messi a disposizione dell'Acquirente ("Proprietà del Fornitore"). Ogni tipo di Proprietà del Fornitore resa accessibile all'Acquirente dal Fornitore deve essere tenuta segreta nei confronti di terzi e può essere resa accessibile a terzi solo previo consenso scritto del Fornitore. Su richiesta del Fornitore, la Proprietà del Fornitore deve essere restituita o distrutta, qualora non risultasse più necessaria all'Acquirente per il regolare svolgimento dell'attività commerciale.

**4 Prezzi**

Salvo diverso accordo, tutti i prezzi sono al netto, franco fabbrica del Fornitore (EXW secondo INCOTERMS® 2020), senza alcuna deduzione. Tutti i costi aggiuntivi quali imposte (inclusa l'imposta sul valore aggiunto), carico, assicurazione, esportazione, transito, importazione e altri permessi sono a carico dell'Acquirente.

**5 Condizioni di pagamento**

- 5.1 I pagamenti devono essere effettuati dall'Acquirente, secondo le condizioni di pagamento concordate, sul conto indicato dal Fornitore senza deduzione di sconti, spese, tasse, tributi, emolumenti, dazi doganali e simili.
- 5.2 Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, l'importo indicato nella stessa diventa esigibile.
- 5.3 Allo scadere dei termini di pagamento concordati, l'Acquirente cade in mora senza sollecito. Per la puntualità del pagamento fa fede la ricezione del pagamento sul conto del Fornitore. L'importo della fattura è maggiorato degli interessi di mora al tasso d'interesse legale di mora applicabile. Il Fornitore si riserva il diritto al risarcimento di ulteriori danni.
- 5.4 Il Fornitore ha il diritto di effettuare la Fornitura in sospeso - dal contratto interessato dal ritardo di pagamento o da altri contratti con l'Acquirente - solo dietro pagamento anticipato o deposito di garanzie, se l'Acquirente è in mora di pagamento o se si viene a conoscenza di circostanze tali da ridurre la solvibilità dell'Acquirente e, di conseguenza, il pagamento dei crediti insoluti del Fornitore derivanti dal relativo rapporto contrattuale è a rischio.
- 5.5 L'Acquirente ha diritto alla compensazione solo nella misura in cui la sua pretesa sia stata riconosciuta con sentenza cresciuta in giudicato o sia incontestata.

**6 Riserva di proprietà**

Il Fornitore rimane proprietario dell'intera Fornitura fino a quando non ha ricevuto il pagamento concordato per intero. L'Acquirente autorizza il Fornitore ad effettuare tutte le iscrizioni necessarie nei registri affinché i diritti di proprietà del Fornitore possano essere tutelati.

**7 Tempi di consegna/fornitura/prestazione**

- 7.1 I tempi di consegna/fornitura/prestazione indicati dal Fornitore ("Termine di consegna" o "Data di consegna") non sono in linea di principio vincolanti, a meno che il Fornitore non li abbia espressamente confermati per iscritto come "vincolanti" nella conferma d'ordine.
- 7.2 In caso di ritardo nelle azioni di collaborazione dell'Acquirente, ad es. ricevimento di tutti i documenti che l'Acquirente deve procurare, approvazioni o liberatorie necessarie o il rispetto dei termini di pagamento concordati o di altri obblighi dell'Acquirente, un Termine di consegna indicato o concordato deve essere prorogato rispettivamente una Data di consegna indicata o concordata viene posticipata della durata del ritardo.
- 7.3 In caso di inosservanza di un Termine di consegna vincolante o di una Data di consegna vincolante, l'Acquirente ha il diritto di richiedere un indennizzo forfettario per il ritardo, qualora il Fornitore è colpevolmente responsabile del ritardo e l'Acquirente ha subito un danno a causa del ritardo. L'indennità forfettaria per ritardo non può superare lo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo, calcolata sul prezzo contrattuale della parte tardiva della Fornitura e non può superare il 5% del prezzo contrattuale della Fornitura tardiva. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad un indennizzo forfettario per il ritardo. Dopo aver raggiunto il massimo dell'indennità forfettaria per il ritardo, l'Acquirente può concedere al Fornitore un ragionevole termine supplementare mediante lettera firmata personalmente. Qualora tale termine supplementare non venga rispettato per motivi imputabili al Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di recedere dal contratto per la parte tardiva della Fornitura mediante una lettera firmata personalmente. Se l'Acquirente non dichiara il proprio recesso immediatamente dopo la scadenza del termine, dovrà, su richiesta del Fornitore, dichiarare entro un termine ragionevole, mediante lettera firmata personalmente, se intende recedere dal contratto a causa del ritardo nella Fornitura o se pretende la Fornitura. Se il Fornitore ha effettuato una Fornitura parziale, l'Acquirente può recedere dall'intero contratto solo se la Fornitura parziale (prestazione parziale) è inammissibile. Ulteriori diritti e pretese, in particolare pretese di risarcimento danni sono esclusi.

**Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura**

(Versione internazionale 2020)

- 7.4 Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare Forniture parziali così come quello di consegnare quantità in eccesso o in difetto fino a +/- 10% in peso e/o quantità.
- 8 Imballaggio**  
Se non diversamente specificato nella conferma d'ordine, il Fornitore fatturerà l'imballaggio separatamente e non lo riprenderà indietro.
- 9 Garanzia, controllo in entrata, responsabilità per difetti**
- 9.1 Il Fornitore garantisce esclusivamente che la Fornitura corrisponde alle specifiche concordate per iscritto o alle caratteristiche assicurate per iscritto dal Fornitore e che la Fornitura sia di buon materiale, buona costruzione e buona esecuzione. È esclusa qualsiasi responsabilità per ulteriori difetti, in particolare per le caratteristiche normalmente previste o per l'idoneità ad uno scopo particolare, indipendentemente dal fatto che ciò sia stato comunicato al Fornitore. Scostamenti insignificanti dovuti alla produzione rispetto alle caratteristiche concordate o garantite non comportano alcun diritto di garanzia.
- 9.2 Salvo diverso accordo scritto, il periodo di garanzia per la Fornitura è di 12 mesi dal passaggio del rischio. Per le parti sostituite o riparate, il periodo di garanzia inizia nuovamente dal momento della sostituzione o della riparazione, ma termina al più tardi 24 mesi dopo il passaggio iniziale del rischio.
- 9.3 L'Acquirente è tenuto a controllare la Fornitura immediatamente dopo il ricevimento per verificare la presenza di difetti, la completezza e la conformità al contratto ("**Controllo in entrata**"). I difetti riconoscibili durante il Controllo in entrata devono essere comunicati immediatamente, al più tardi entro dieci giorni dal ricevimento della Fornitura, mediante una lettera firmata personalmente. Se in un secondo tempo emergono difetti non riconoscibili durante il Controllo in entrata, la contestazione deve essere presentata senza indugio, al più tardi entro dieci giorni dalla scoperta, mediante una lettera firmata personalmente. L'invio tempestivo dell'avviso di difetto è sufficiente per rispettare il termine. In caso di comunicazione tardiva dei difetti, la Fornitura si considera approvata, a meno che il Fornitore non abbia nascosto fraudolentemente il difetto. Se una notifica di difetto è ingiustificata, il Fornitore ha il diritto di chiedere all'Acquirente il rimborso delle spese da lui sostenute.
- 9.4 Se la Fornitura presenta un difetto, l'Acquirente ha diritto ad un successivo miglioramento da parte del Fornitore, il quale, a sua discrezione, effettuerà entro un periodo di tempo ragionevole una fornitura sostitutiva o una riparazione della parte difettosa della Fornitura. Se questo miglioramento successivo non è riuscito o è riuscito solo parzialmente entro un termine ragionevole fissato dall'Acquirente in una lettera firmata personalmente, l'Acquirente ha il diritto di rifiutare l'accettazione della parte difettosa o, se l'accettazione parziale non è ragionevole, di recedere dal contratto tramite una lettera firmata personalmente.
- 9.5 L'Acquirente non ha diritti e rivendicazioni per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzione o per l'assenza di caratteristiche garantite diverse da quelle espressamente menzionate alle clausole 9.1 a 9.4 delle presenti CGV.
- 10 Limitazione di responsabilità**  
Sono escluse tutte le pretese dell'Acquirente diverse da quelle espressamente menzionate nelle presenti CGV, indipendentemente dai motivi giuridici su cui si basano. In particolare, sono escluse tutte le pretese di risarcimento danni, di rimborso dei costi, di riduzione, di annullamento del contratto o di recesso dal contratto non espressamente menzionate. In nessun caso l'Acquirente avrà diritto al risarcimento dei danni non causati dalla Fornitura stessa, quali perdita di produzione, mancato utilizzo, perdita di ordini, mancato guadagno o altri danni diretti o indiretti. Questa esclusione di responsabilità non vale in caso di negligenza grave, dolo o contrasto con il diritto imperativo.
- 11 Forza maggiore (Force Majeure)**  
Non vi è mora o altra violazione del contratto se al Fornitore viene impedito di adempiere ai suoi obblighi a causa di

**Von Roll Deutschland GmbH**

Theodor-Sachs-Straße 1

D-86199 Augsburg – Germania

eventi imprevedibili e inevitabili che sfuggono al suo controllo e che non poteva evitare con mezzi adeguati e ragionevoli nelle circostanze date. Tali eventi sono in particolare leggi, regolamenti, ordini o altri provvedimenti delle autorità, guerre, attività terroristiche, incendi, tempeste, inondazioni, alluvioni, incidenti, scioperi o altre controversie sindacali, così come anche la mancanza o l'impossibilità di procurarsi materie prime, carburante, elettricità o mezzi di trasporto. In caso di eventi di questo tipo, un Termine di consegna indicato o concordato viene prolungato rispettivamente una Data di consegna indicata o concordata viene posticipata per la durata della perturbazione più un mese. Se la perturbazione persiste per più di sei mesi, ciascuna parte contraente ha il diritto di recedere dalla parte non eseguita del contratto per mezzo di una lettera firmata personalmente. Ciò vale anche nel caso in cui, a causa del ritardo, non ci si può ragionevolmente attendere l'accettazione della Fornitura da parte dell'Acquirente.

**12 Arbitrato e legge applicabile**

- 12.1 Tutte le controversie derivanti dalle presenti CGV, in relazione con esse o in relazione a qualsiasi contratto tra il Fornitore e l'Acquirente, saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento. La sede dell'arbitrato è Basilea, Svizzera. La lingua dell'arbitrato è l'inglese.
- 12.2 Le presenti CGV e qualsiasi contratto tra Fornitore e Acquirente sono regolate dal diritto svizzero, ad esclusione di qualsiasi norma di conflitto e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (cosiddetta Convenzione di Vienna) dell'11 aprile 1980.

**13 Clausola salvatoria**

Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti CGV sia invalida o non attuabile in tutto o in parte per qualsiasi motivo, la validità delle restanti disposizioni delle presenti CGV non sarà pregiudicata e rimarrà valida e applicabile. La disposizione invalida o non attuabile sarà sostituita da una disposizione valida che si avvicini il più possibile al contenuto della disposizione invalida o non attuabile.